

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.13

del 25.04.2017

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A), DEL D.LGS. N.267/2000 SENTENZA TAR CALABRIA N. 695/15 RG. APPROVAZIONE SCHEMA TRANSAZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di aprile, alle ore 17,30 ed in continuazione nella sala Consiliare del Comune, alla prima seduta in convocazione straordinaria – urgente , che è stata partecipata con avviso prot. 1470 del 20.04.2017, integrato con nota prot. 1497 del 21.04.2017, risultano presenti i signori consiglieri:

N	CONSIGLIERE	PRESENTE
1	TARSITANO GIULIO	SI
2	GIGLIO RAFFAELE	SI
3	AMENDOLA ORESTE	SI
4	TERRANOVA NATALE	SI
5	ALOIA CRISTINA	SI
6	MOLLO GENNARO	NO
7	BRUSCO LUIGI RINALDO	SI
8	GABRIELLI LUCIO	SI
ASSEGNATI N. 08		IN CARICA N. 08
		PRESENTI N. 07
		ASSENTI N. 1

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, a norma dell'art. 40, c.5, del Decreto Legislativo 267/00 il Sindaco Avv. Giulio TARSITANO.

PARTECIPA alla riunione, il Segretario Comunale Dott. Ferdinando PIRRI.
Partecipa alla seduta l'Assessore esterno Paolo ARDIS.

Si da atto che alle ore 19,30 il consigliere Brusco e il consigliere Gabrielli abbandonano l'aula e la seduta . Pertanto i presenti risultano ora in aula n. 5.

IL VICESINDACO Giglio Raffaele introduce l'argomento in oggetto, iscritto all'O.D.G. predisposto per la seduta odierna e dà inizio ai lavori, relaziona sulla proposta di deliberazione, messa a disposizione dei consiglieri comunali nei modi e forme di legge, in quanto preventivamente depositata nel fascicolo del Consiglio;

IL SINDACO

Rappresenta che questa Amministrazione si sta assumendo una responsabilità non imputabile alla stessa ma che riguarda vecchie vicende. Quindi trattasi di atto dovuto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- che l'art. 194 del TUEL prevede che: con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a.) sentenze esecutive;
 - b.) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c.) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d.) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e.) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

PRESO ATTO che in data 19.05.2011 è stato acquisito al protocollo di questo Ente, atto di riassunzione causa davanti al TAR Calabria per la sentenza n.134/10 del Tribunale di Cosenza – Sez. staccata di San Marco Argentano nella quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa per l'atto di citazione promosso dal Sig. Tarsitano Dorino Antonio contro il Comune di Fagnano Castello e riguardante il mancato pagamento dell'indennità di occupazione relativa alla realizzazione della rete fognante in Loc. Gada-Torricelle, variante 2° stralcio (decreto n.934 del 19.3.1988 di occupazione di mq. 175 relativa alla particella 236, foglio 14, partita 1954) e mancato pagamento dell'indennità di occupazione relativa alla realizzazione di lavori di risanamento e riqualificazione ambientale territorio comunale 2° stralcio (decreto n.5781 del 4.12.2000 di occupazione di mq. 448 particella 236, foglio 14, partita 1954), chiedendo la condanna del Comune di Fagnano Castello;

ATTESO CHE con sentenza n.695/2015, depositata in segreteria in data 16.04.2015, munita di formula esecutiva, il TAR Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso dispone:

- accerta l'illegittimità dell'occupazione, da parte del Comune di Fagnano Castello e per l'effetto,
- condanna il Comune di Fagnano Castello, alla restituzione, previa riduzione in pristino, del terreno illegittimamente occupato in favore di Dorino Antonio Tarsitano;
- condanna il Comune di Fagnano Castello al pagamento, in favore di Dorino Antonio Tarsitano e a titolo di risarcimento del danno di occupazione illegittima, di una somma determinata applicando il saggio di interessi nella misura legale sul valore venale del bene in ciascun anno del periodo di occupazione considerato, con decorrenza dal 28 maggio 2006 e sino al rilascio del terreno;

-dichiarata assorbite tutte le domande proposte da Dorino Antonio Tarsitano in via subordinata;

. dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda volta "(all) accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno per mancata corresponsione dell'indennità da occupazione legittime del fondo a far data dal 19 marzo 1988 per decreto m.934/1988 a far data dal 20 marzo 2000 per decreto 5781/2000";

- condanna il Comune di Fagnano Castello, alla rifusione, in favore di Dorino Antonio Tarsitano, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% , IVA e CPA come per legge;

- pone definitivamente a carico del comune di Fagnano Castello , le spese di consulenza tecnica d'ufficio , che liquida nella misura complessiva di € 2.500,00 oltre accessori.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.12.2015 con la quale veniva riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio di cui alla predetta sentenza, limitatamente alle spese e competenze di lite e spese di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per un importo complessivo pari a € 5.986,72;

PRESO ATTO che necessita provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per quella parte riferita al risarcimento del danno;

PRESO atto che l'Ufficio Tecnico Comunale, con nota prot. 5083 del 19.12.2016, ha fatto pervenire stima della spesa per il ripristino dello stato dei luoghi presso il terreno illegittimamente occupato per complessivi € 27.377,00;

PRESO ATTO, altresì, che il Geom. Tarsitano Dorino Antonio ha manifestato la volontà di definire la vicenda di cui alla sentenza di che trattasi, previa rinuncia all'esecuzione dei lavori da parte del comune, al risarcimento del danno da occupazione illegittima così come dalla stessa stabilito accettando la somma di € 17.000,00 a tacitazione completa di ogni avere;

CONSIDERATO, altresì, che volontà delle parti è addivenire ad un accordo bonario con compensazione del dare e avere degli interessati, come da schema sotto riportato:

DARE, Geom. Tarsitano Dorino Antonio al Comune di Fagnano Castello:
€ 1.150,00 (sentenza n.4635/2002 Trib. Cosenza – Sez. dist. San Marco Argentano) oltre rimborso forfettario , Iva e cap;

€ 1.100,00 (sentenza n.62/2010 Trib. Cosenza – Sez. dist. San Marco Argentano) oltre rimborso forfettario, Iva e cap;

AVERE Geom. Tarsitano Dorino Antonio dal Comune di Fagnano Castello:
€ 516,46 (sentenza n.62/2010 Trib. Cosenza – Sez. dist. San Marco Argentano);

€ 1.000,00 Contributo Unificato per iscrizione a ruolo ricorso al Tar Calabria n.645/2011 (Sentenza 695/2015).

LE PARTI, altresì, decidono di concordare a transazione e saldo di ogni diritto e pretesa comunque dipendente dai rapporti di cui in premessa la somma globale di € 16.000,00 a titolo di risarcimento del danno di occupazione illegittima e quant'altro preteso.

DI STABILIRE, infine, che la suddetta somma sarà versata in tre annualità come segue:

€ 5.000,00 ad approvazione del presente atto;

€ 5.000,00 ad approvazione bilancio 2018;

€ 6.000,00 ad approvazione bilancio 2019;

CHE a garanzia del reciproco accordo sarà sottoscritto apposito atto transattivo come da schema allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

- che la precitata intimazione rientra nella fattispecie debitoria prevista dall'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000;
- che; il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. La nuova dizione recepisce la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art. 282 c.p.c., che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente;
- che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cassa civ., Sez. I, 16.06.2000, n. 8223);

CONSIDERATO, ancora, che la Corte dei Conti, in sede consultiva, si è più volte espressa ed ha confermato:

- che ai debiti derivanti da sentenze esecutive deve riconoscersi una natura differente dalle altre tipologie classiche di debiti fuori bilancio, perché sono debiti che si impongono all'Ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale;
- che all'Ente non è consentito il sindacato di merito per cui, i debiti di che trattasi, devono essere ricondotti al sistema attraverso la procedura del provvedimento del Consiglio Comunale che, nella fattispecie, ha semplicemente il significato di riallineare al sistema un debito che è maturato fuori dallo stesso, nonché quello di verificare se occorre adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- che, in altri termini, nessun apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale il quale, con la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del debito;
- che la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) (Cfr. CdC- Sez. Controllo –F.V.G.- delibera n. 6/2005)

RITENUTO, per tutto quanto innanzi espresso, **PROVVEDERE** al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, limitatamente alla parte riferita al risarcimento del danno e determinata complessivamente in € 16.000,00 ;

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

NON REGISTRANDO INTERVENTI IL PRESIDENTE INVITA IL CONSESSO A VOTARE.

VISTO l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che di seguito si riporta:

Presenti 5 – con votazione unanime ,

D E L I B E R A

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194 del Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva, esposta dettagliatamente in narrativa, del TAR Calabria di Catanzaro n. 695/2015 - nella causa promossa da Tarsitano Dorino Antonio, per complessivi € 16.000,00, in parte narrativa che qui s'intende integralmente richiamata e trascritta;

DI RIPIANARE la spesa complessiva di € 16.000,00 con imputazione sul cap. 1057 come di seguito indicato:

€ 5.000,00 ad approvazione del presente atto;

€ 5.000,00 ad approvazione bilancio 2018;

€ 6.000,00 ad approvazione bilancio 2019;

DI APPROVARE l'allegato schema di transazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto e che sarà sottoscritto dalle parti ad approvazione del presente atto;

DI ALLEGARE al presente atto, tanto da formarne parte integrante e sostanziale, copia della Sentenza e degli atti successivi di che trattasi;

DI DARE ATTO che, a seguito del presente riconoscimento, permangono gli equilibri generali di bilancio,

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Affari Generali a provvedere all'adozione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente atto;

DI DISPORRE che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati, sia trasmessa, a cura del Segretario dell'Ente al Revisore dei Conti ed alla Corte dei Conti – Sezione regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 282/2002;

SUCCESSIVAMENTE

IL SINDACO-PRESIDENTE

STANTE l'urgenza, propone al Consiglio comunale l'immediata eseguibilità della delibera in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONDIVISA la proposta del Presidente

VISTO l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha avuto il seguente risultato:

Presenti 5 – con votazione unanime ,

DELIBERA

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

SCHEMA

ATTO DI TRANSAZIONE SU SENTENZA TAR CALABRIA N.695/2015

T R A

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO , in persona del Vice Sindaco Avv. Raffaele Giglio , con sede in Fagnano Castello (CS) in Via G. Garibaldi P.Iva/C.F 00263860785

E

Geom. Tarsitano Dorino Antonio, nato a Fagnano Castello il 9.07.1947 C.F. TRSDNN47L09D464R residente in Fagnano Castello Via Ernesto Pontieri

PREMESSO

CHE, in data 19.05.2011 è stato acquisito al protocollo di questo Ente, atto di riassunzione causa davanti al TAR Calabria per la sentenza n.134/10 del Tribunale di Cosenza – Sez. staccata di San Marco Argentano nella quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore dell’Autorità Giudiziaria Amministrativa per l’atto di citazione promosso dal Sig. Tarsitano Dorino Antonio contro il Comune di Fagnano Castello e riguardante il mancato pagamento dell’indennità di occupazione relativa alla realizzazione della rete fognante in Loc. Gada-Torricelle, variante 2° stralcio (decreto n.934 del 19.3.1988 di occupazione di mq. 175 relativa alla particella 236, foglio 14, partita 1954) e mancato pagamento dell’indennità di occupazione relativa alla realizzazione di lavori di risanamento e riqualificazione ambientale territorio comunale 2° stralcio (decreto n.5781 del 4.12.2000 di occupazione di mq. 448 particella 236, foglio 14, partita 1954), chiedendo la condanna del Comune di Fagnano Castello;

CHE, con la sentenza n.695/2015 il TAR Calabria ha:

- accertato l’illegittimità dell’occupazione, da parte del Comune di Fagnano

Castello e per l'effetto,

- ha condannato il Comune di Fagnano Castello, alla restituzione, previa riduzione in pristino, del terreno illegittimamente occupato in favore di Dorino Antonio Tarsitano;

- ha condannato il Comune di Fagnano Castello al pagamento, in favore di Dorino Antonio Tarsitano e a titolo di risarcimento del danno di occupazione illegittima, di una somma determinata applicando il saggio di interessi nella misura legale sul valore venale del bene in ciascun anno del periodo di occupazione considerato, con decorrenza dal 28 maggio 2006 e sino al rilascio del terreno;

- ha dichiarato assorbite tutte le domande proposte da Dorino Antonio Tarsitano in via subordinata;

. ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda volta *"all'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno per mancata corresponsione dell'indennità da occupazione legittime del fondo a far data dal 19 marzo 1988 per decreto m.934/1988 a far data dal 20 marzo 2000 per decreto 5781/2000"*;

PRESO atto che l'Ufficio Tecnico Comunale, con nota prot. 5083 del 19.12.2016, ha fatto pervenire stima della spesa per il ripristino dello stato dei luoghi presso il terreno illegittimamente occupato per complessivi € 27.377,00;

PRESO ATTO, altresì, che il Geom. Tarsitano Dorino Antonio ha manifestato la volontà di definire la vicenda di cui alla sentenza di che trattasi, previa rinuncia all'esecuzione dei lavori da parte del comune, al risarcimento del danno da occupazione illegittima così come dalla stessa stabilito accettando la somma di € 17.000,00 a tacitazione completa di ogni avere;

CONSIDERATO, altresì, che volontà delle parti è addivenire ad un accordo bonario con compensazione del dare e avere degli interessati, come da schema sotto riportato:

DARE, Geom. Tarsitano Dorino Antonio al Comune di Fagnano Castello:
€ 1.150,00 (sentenza n.4635/2002 Trib. Cosenza – Sez. dist. San Marco Argentano) oltre rimborso forfettario, Iva e cap;

€ 1.100,00 (sentenza n.62/2010 Trib. Cosenza – Sez. dist. San Marco Argentano) oltre rimborso forfettario, Iva e cap;

AVERE Geom. Tarsitano Dorino Antonio dal Comune di Fagnano Castello:
€ 516,46 (sentenza n.62/2010 Trib. Cosenza – Sez. dist. San Marco Argentano);

€ 1.000,00 Contributo Unificato per iscrizione a ruolo ricorso al Tar Calabria n.645/2011 (Sentenza 695/2015).

ciò premesso, si conviene e stipula

1. Le premesse e gli atti e documenti ivi richiamati formano parte integrante e

sostanziale del presente accordo.

2. **LE PARTI** concordano a transazione e saldo di ogni diritto e pretesa comunque dipendente dai rapporti di cui in premessa la somma globale di € 16.000,00 a titolo di risarcimento del danno di occupazione illegittima e quant'altro preteso.

3. La suddetta somma sarà versata in tre annualità come segue:

€ 5.000,00 ad approvazione del presente atto;

€ 5.000,00 ad approvazione bilancio 2018;

€ 6.000,00 ad approvazione bilancio 2019

•Con il presente atto di transazione il Geom. Tarsitano Dorino Antonio dichiara, di non avere null'altro a pretendere dal Comune di Fagnano Castello in dipendenza delle questioni di cui in premessa e restano così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa.

•Dichiara, inoltre, di esonerare il Comune di Fagnano Castello dall'esecuzione dei lavori di cui alla Sentenza del TAR Calabria nr. 695/15, impegnandosi ad eseguirli personalmente ed a sollevare lo stesso Ente da qualsivoglia responsabilità in merito all'opera oggetto del Giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale che ha emesso la Sentenza 695/15.

Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproco diritto, anche per danni.

Fagnano Castello li,

L'interessato
Geom. Dorimo Antonio TARSITANO

Per il Comune
II VICE SINDACO
Avv. Raffaele GIGLIO